



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con la dotazione di 40.000.000 di euro per l'anno 2022 destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento del costo dei carburanti sostenuto nel secondo quadriennio 2022, rispetto all'analogo periodo 2021, per l'alimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 che ha incrementato lo stanziamento del fondo in argomento di ulteriori 100.000.000 di euro per l'anno 2022, destinati al riconoscimento di un contributo per le stesse finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 115 del 2022, per il terzo quadriennio 2022;

VISTO l'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 con cui il fondo istituito con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, è incrementato di 320.000.000 di euro per il 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021 per l'incremento di costo al netto del valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadriennio 2022 per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 418 del 28 dicembre 2022, con il quale sono state ripartite, a titolo di anticipazione, tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, le risorse stanziate dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 115 del 2022, pari a euro 40.000.000, quale contributo per il secondo quadriennio 2022 nonché l'ottanta per cento, pari a euro 80.000.000, delle risorse previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, quale contributo per il terzo trimestre 2022;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 128 del 15 maggio 2023, che, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176 pari a euro 320.000.000, ha destinato 80.000.000 di euro al contributo per l'incremento del costo del carburante e i restanti 240.000.000 di euro al contributo per l'incremento dell'energia elettrica, entrambi per il secondo quadriennio 2022;

CONSIDERATO che con il citato decreto n. 128 del 15 maggio 2023 è stata, altresì, ripartita agli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, una anticipazione pari a euro 64.000.000 del contributo "carburante" e a euro 160.000.000 del contributo "energia elettrica", rinviando la ripartizione delle risorse residue all'esercizio 2023 a seguito delle rendicontazioni effettuate dagli stessi enti per il tramite dell'Osservatorio;



CONSIDERATO che i dati inerenti ai costi sostenuti, nell'esercizio 2021, dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono disponibili nella banca dati dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile (di seguito definito Osservatorio);

VISTI, in particolare, i dati dell'Osservatorio relativi ai costi dei carburanti e dell'energia elettrica utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale nell'esercizio 2021 e 2022;

CONSIDERATO che l'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 418, del 28 dicembre 2022, prevede le modalità di rendicontazione dei dati necessari all'assegnazione delle risorse stanziate dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n.115 del 2022 e dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022;

CONSIDERATO altresì l'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.128, del 15 maggio 2023, prevede le modalità di rendicontazione dei dati necessari all'assegnazione delle risorse stanziate dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

TENUTO conto che per problematiche tecniche l'Osservatorio non ha potuto definire entro il 31 maggio 2023 gli strumenti da adottare per la rendicontazione come previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 418, del 28/12/2022, e dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.128, del 15/5/2023;

TENUTO conto che gli strumenti in argomento, per problematiche tecniche, si sono resi disponibili a partire dal 14 luglio 2023 anziché dal 31 maggio 2023 e che pertanto le aziende hanno riscontrato difficoltà temporali, in particolare per l'acquisizione delle prescritte certificazioni, nell'inserire i dati nella banca dati dell'Osservatorio i dati necessari per determinare l'entità dei contributi entro il termine del 15 settembre 2023;

CONSIDERATO che in ragione delle richiamate difficoltà, la piattaforma dell'Osservatorio ha consentito di acquisire i dati, in forma certificata, sino al 30 settembre 2023;

RITENUTO pertanto necessario, al fine del completamento dell'istruttoria per la determinazione del contributo da riconoscere a ciascuna azienda, utilizzare i dati caricati in forma certificata sulla piattaforma dell'Osservatorio alla data del 30 settembre 2023;

VISTI i dati istruttori prodotti dall'Osservatorio da cui risulta a consuntivo:

- per il carburante nel II quadrimestre 2022 un fabbisogno di euro 136.477.600,83 e nel III quadrimestre dello stesso anno un fabbisogno di euro 96.807.703,33;
- per l'energia elettrica nel II quadrimestre 2022 un fabbisogno di euro 65.100.141,26;

CONSIDERATO che i dati istruttori inerenti i servizi di trasporto pubblico locale marittimi, lagunari e lacuali nonché i servizi ferroviari eserciti mediante locomotori diesel sono stati elaborati utilizzando indicatori coerenti con le specificità del carburante utilizzato;

TENUTO CONTO CHE le risorse oggetto del decreto interministeriale n. 128 del 15 maggio 2023 non sono state impegnate per carenza di cassa e che il riparto ivi previsto, a titolo di anticipazione, non è congruente con il fabbisogno a consuntivo di cui al punto precedente;



RITENUTO, pertanto, opportuno abrogare gli articoli 1, comma 2, e gli articoli 3, 5 e 7, comma 3, del decreto n. 128 del 15 maggio 2023 annullando il relativo riparto e disporre il riparto definitivo delle risorse di cui all'articolo 3- bis del decreto-legge n. 176 del 2022 sulla base del fabbisogno a consuntivo;

RITENUTO opportuno, ai fini della semplificazione delle procedure, adottare, applicando il disposto dei richiamati articoli 5 e 7, un unico provvedimento per procedere alla ripartizione delle risorse stanziate dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, e dall'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'assegnazione definitiva alle Regioni, alle province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale sulla base dei dati istruttori prodotti dall'Osservatorio per la determinazione del fabbisogno effettivo del II e III quadrimestre 2022 per i maggiori costi del carburante e del II quadrimestre per i maggiori costi dell'energia;

RITENUTO altresì necessario prevedere in sede di erogazione del contributo che gli enti committenti il servizio verifichino se l'entità del costo dell'energia elettrica e/o del carburante effettivamente sostenuti dalle singole aziende siano rispondenti o meno alla media dell'incremento del costo nazionale al fine di evitare sovraccompensazione con il riconoscimento del contributo calcolato dall'Osservatorio;

CONSIDERATO necessario, ai fini dell'erogazione dei contributi alle singole aziende, tenere conto delle ulteriori eventuali agevolazioni e contribuzioni nonché della quantità di alimentazione utilizzata nel periodo di riferimento;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”*;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 23 novembre 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Annullamento parziale del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.128 del 15 maggio 2023)

Per le motivazioni citate in premessa, gli articoli 1, comma 2, e gli articoli 3, 5 e 7, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.128 del 15 maggio 2023 sono abrogati.

Articolo 2

(Contributo per il maggior costo di energia elettrica sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 a valere sulle risorse dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176)



1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, pari a 320 milioni di euro è assegnato, alle Regioni, alle Province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, per il maggior costo di energia elettrica sostenuto nel secondo quadri mestre 2022 per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale il contributo di cui alla colonna (a) della tabella che segue:

TABELLA 1			
REGIONI	Importo assegnato a copertura del fabbisogno rendicontato del II quadri mestre 2022 (a)	Copertura con le risorse stanziate dall'articolo 3 bis del D.l. n. 176/2022 (b)	Importo da impegnare (c)
ABRUZZO	518.953,91	518.953,91	518.953,91
BASILICATA	36.897,43	36.897,43	36.897,43
CALABRIA	300.942,08	300.942,08	300.942,08
CAMPANIA	9.919.772,72	9.919.772,72	9.919.772,72
E. ROMAGNA	4.489.893,72	4.489.893,72	4.489.893,72
F. V. GIULIA	728.813,16	728.813,16	728.813,16
LAZIO	19.100.479,88	19.100.479,88	19.100.479,88
LIGURIA	3.028.436,76	3.028.436,76	3.028.436,76
LOMBARDIA	9.494.866,40	9.494.866,40	9.494.866,40
MARCHE	434.912,73	434.912,73	434.912,73
MOLISE*	19.905,02	19.905,02	19.905,02
PIEMONTE	5.870.619,77	5.870.619,77	5.870.619,77
P. A. BOLZANO*	298.223,04	298.223,04	298.223,04
P. A. TRENTO	143.882,36	143.882,36	143.882,36
PUGLIA	1.869.367,49	1.869.367,49	1.869.367,49
SARDEGNA	90.848,49	90.848,49	90.848,49
SICILIA	1.116.265,09	1.116.265,09	1.116.265,09
TOSCANA	3.270.052,33	3.270.052,33	3.270.052,33
UMBRIA	849.009,39	849.009,39	849.009,39
VALLE D'AOSTA	39.211,83	39.211,83	39.211,83
VENETO	3.008.494,89	3.008.494,89	3.008.494,89
	64.629.848,49	64.629.848,49	64.629.848,49
G.CIRCUMET.	296.752,07	296.752,07	296.752,07
G.N.LAGHI	0,00	0,00	0,00
DOMOD. C.S.	173.540,70	173.540,70	173.540,70
	470.292,77	470.292,77	470.292,77
TOTALE	65.100.141,26	65.100.141,26	65.100.141,26

2. Le risorse residue dello stanziamento previsto dalla disposizione di legge di cui al comma 1 sono pari ad euro 254.899.858,74.
3. Con successivo provvedimento si procede all'impegno delle risorse di cui alla colonna (c) della Tabella n. 1



Articolo 3

(Contributo per il maggior costo di carburante sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 a valere sulle risorse dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 e all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e tenuto conto delle risorse già ripartite a titolo di anticipazione con il decreto interministeriale n. 418 del 28 dicembre 2022, è assegnato, alle Regioni, alle Province autonome e alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, per il maggior costo di carburante sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, il contributo di cui alla colonna (a) della tabella che segue:

TABELLA n. 2				
REGIONI	Importo assegnato a copertura del fabbisogno rendicontato del II quadrimestre 2022 (a)	Risorse stanziate dall' articolo 9 del D.L. n. 115/22 Importo impegnato con D.D. n. 460 del 28/12/2022 (b)	Copertura con le risorse stanziate dall'articolo 3 bis del D.I. n. 176/2022 (c)	Importo da impegnare (d)
ABRUZZO	2.779.362,16	970.257,29	1.809.104,88	1.809.104,88
BASILICATA	1.625.471,92	570.435,52	1.055.036,39	1.055.036,39
CALABRIA	3.450.270,71	1.165.148,70	2.285.122,01	2.285.122,01
CAMPANIA	10.075.776,66	2.433.021,73	7.642.754,93	7.642.754,93
E. ROMAGNA	8.446.610,65	2.939.324,31	5.507.286,34	5.507.286,34
F. V. GIULIA	3.583.250,91	1.041.221,90	2.542.029,01	2.542.029,01
LAZIO	13.901.330,29	5.321.831,13	8.579.499,16	8.579.499,16
LIGURIA	3.721.736,21	1.099.062,92	2.622.673,29	2.622.673,29
LOMBARDIA	14.934.561,63	4.594.688,49	10.339.873,14	10.339.873,14
MARCHE	2.875.560,53	965.075,95	1.910.484,58	1.910.484,58
MOLISE	792.570,19	317.114,23	475.455,96	475.455,96
PIEMONTE	7.092.878,31	2.269.819,97	4.823.058,33	4.823.058,33
P. A. BOLZANO	1.213.124,38	938.537,73	274.586,65	274.586,65
P. A. TRENTO	1.762.759,43	548.567,91	1.214.191,51	1.214.191,51
PUGLIA	7.347.551,70	2.275.859,72	5.071.691,98	5.071.691,98
SARDEGNA	7.162.780,80	1.991.925,22	5.170.855,58	5.170.855,58
SICILIA	18.033.106,45	4.630.321,14	13.402.785,31	13.402.785,31
TOSCANA	11.281.126,41	2.637.038,93	8.644.087,49	8.644.087,49
UMBRIA	1.183.830,25	487.673,15	696.157,11	696.157,11
VALLE D'AOSTA	694.183,60	198.396,85	495.786,75	495.786,75
VENETO	11.271.916,24	2.236.046,54	9.035.869,70	9.035.869,70
	133.229.759,44	39.631.369,34	93.598.390,10	93.598.390,10
G.CIRCUMET.	187.179,20	52.553,07	134.626,13	134.626,13
G.N.LAGHI	3.060.662,18	316.077,59	2.744.584,60	2.744.584,60
DOMOD. C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.247.841,38	368.630,66	2.879.210,73	2.879.210,73
TOTALE	136.477.600,83	40.000.000,00	96.477.600,83	96.477.600,83



2. In applicazione dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo l'importo di euro 158.422.257,91 costituisce l'economia dello stanziamento dei 320 milioni di euro previsti dall'articolo art. 3-bis D.L. n. 176/2022.
3. Con successivo provvedimento si procede all'impegno delle risorse di cui alla colonna (d) della Tabella n. 2.

Articolo 4

(Contributo per il maggior costo di carburante sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 a valere sulle risorse dell'articolo 6, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 144, e tenuto conto delle risorse già ripartite a titolo di anticipazione con il decreto interministeriale n. 418 del 28 dicembre 2022, è assegnato, alle regioni, alle province autonome e alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, per il maggior costo di carburante sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale il contributo di cui alla colonna (a) della tabella che segue:

TABELLA n. 3

REGIONI	Importo assegnato a copertura del fabbisogno rendicontato del III quadrimestre 2022 (a)	Importo Carburante III quadr. 2022 impegnato con D.D. n. 460 del 28/12/2022 - risorse art. 6 D.L. 144/2022 (b)	totale fabbisogno per la copertura al netto dell'impegno di cui alla colonna (a) (c)	Importo da impegnare con le risorse stanziate dall'art. 6 del D.L. 144/2022 (d)
ABRUZZO	1.989.353,24	1.940.514,57	48.838,67	48.838,67
BASILICATA	1.191.079,92	1.140.871,05	50.208,87	50.208,87
CALABRIA	2.587.643,13	2.330.297,40	257.345,73	257.345,73
CAMPANIA	7.062.848,67	4.866.043,45	2.196.805,22	2.196.805,22
E. ROMAGNA	6.216.562,87	5.878.648,63	337.914,24	337.914,24
F. V. GIULIA	2.518.857,24	2.082.443,81	436.413,43	436.413,43
LAZIO	13.208.563,65	10.643.662,26	2.564.901,39	2.564.901,39
LIGURIA	2.460.460,23	2.198.125,84	262.334,39	262.334,39
LOMBARDIA	11.789.912,32	9.189.376,98	2.600.535,33	2.600.535,33
MARCHE	2.133.000,46	1.930.151,91	202.848,56	202.848,56
MOLISE	552.908,67	634.228,46		
PIEMONTE	5.390.019,95	4.539.639,95	850.380,00	850.380,00
P. A. BOLZANO*	924.828,99	1.877.075,46		
P. A. TRENTO	1.340.838,05	1.097.135,83	243.702,22	243.702,22
PUGLIA	4.723.443,79	4.551.719,45	171.724,34	171.724,34
SARDEGNA	4.844.015,74	3.983.850,44	860.165,30	860.165,30
SICILIA	9.325.768,96	9.260.642,28	65.126,68	65.126,68
TOSCANA	7.582.515,19	5.274.077,86	2.308.437,34	2.308.437,34
UMBRIA	975.280,68	975.346,30		
VALLE D'AOSTA	546.091,71	396.793,69	149.298,02	149.298,02
VENETO	8.193.393,89	4.472.093,08	3.721.300,81	3.721.300,81
	95.557.387,35	79.262.738,69	17.328.280,54	17.328.280,54
G.CIRCUMET.	156.616,33	105.106,14	51.510,19	51.510,19
G.N.LAGHI	1.093.699,65	632.155,17	461.544,48	461.544,48
DOMOD. C.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.250.315,98	737.261,31	513.054,67	513.054,67
TOTALE	96.807.703,33	80.000.000,00	17.841.335,20	17.841.335,20



2. Con successivo provvedimento si procede all'impegno delle risorse di cui alla colonna (d) della Tabella n. 3;
3. In applicazione dell'articolo 4 e del comma 1 del presente articolo l'importo di euro 3.192.296,67 costituisce l'economia dei 100 milioni di euro previsti dall'articolo 6, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 di cui 1.033.631,87 per economie su impegno e 2.158.664,80 per economia su stanziamento.

Articolo 5

(Erogazione dei contributi per il carburante e per l'energia alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale anche ferroviario)

1. Gli enti territoriali competenti erogano, entro, per il tramite, ove necessario, degli enti concedenti ovvero affidanti i servizi interessati, entro centoventi giorni dal pagamento delle risorse stanziate dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 e dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti alle aziende interessate i contributi di cui all'articolo 2, 3 e 4 nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4 e 6 del decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 128, del 15/05/2023, ed all'articolo 4 del decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 418, del 28/12/2022, verificando in particolare che i maggiori costi certificati dall'azienda:
 - a. siano calcolati al netto di qualsiasi ulteriore contributo o agevolazione;
 - b. siano riferiti alla quantità di alimentazione utilizzata nel periodo di riferimento;
 - c. siano riconosciuti nei limiti della certificazione, nel rispetto del costo incrementale effettivamente sostenuto dall'azienda per ciascuna tipologia di alimentazione e comunque nel limite dell'incremento medio nazionale, per ciascuna tipologia di alimentazione, qualora siano superiori allo stesso. Le predette verifiche sono effettuate dagli enti territoriali competenti avvalendosi degli strumenti che verranno messi a disposizione allo scopo dall'Osservatorio entro il 15 gennaio 2024.
2. Nei limiti delle risorse assegnate nella colonna (a) delle tabelle 1, 2 e 3, gli enti di cui al comma 1, a seguito delle verifiche previste dal medesimo comma, possono procedere alle necessarie correzioni nella determinazione del contributo da riconoscere a ciascuna azienda.
3. Gli enti territoriali competenti, a seguito dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2, comunicano entro centottanta giorni dal pagamento delle risorse stanziate dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 e dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, al MIT e al MEF l'elenco delle aziende beneficiarie dei contributi con indicazione dell'entità del contributo riconosciuto a ciascuna di esse evidenziando le eventuali variazioni rispetto al dato risultante dalla banca dati dell'Osservatorio.



4. Le risorse non utilizzate, dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, in relazione alle risorse assegnate di cui alla colonna (a) delle tabelle 1, 2 e 3, entro centottanta giorni dal pagamento delle risorse stanziate dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 e dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato capo XV, capitolo 3570, articolo 3, IBAN: IT 09A 01000 03245 350 0 15 3570 03, per restare definitivamente acquisite all'Erario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

